



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

| | | |
|-------|---------------------------------|------------------|
| Dott. | Emanuela Germano Cortese | Presidente |
| Dott. | Tiziana Maccarrone | Consigliere |
| Dott. | Roberta Bonaudi | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **214/2020 R.G.** promossa in grado d'appello con citazione notificata il 7.02.2020 da:

BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 00245130042), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Avino, c.f. VNAGPP66E04F205G, con studio a Milano, Via Valvassori Peroni n. 76 (pec: giuseppe.avino@milano.pecavvocati.it; n. di telefax: 02.71.04.02.26), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Mollo (c.f. MLLLSN73H69L219P; pec: alessandramollo@pec.ordineavvocatitorino.it; n. di telefax: 011.74.54.21) a Torino, Via Morghen n. 28, come da procura *ad litem* apposta in calce all'atto di citazione in appello;

- APPELLANTE -

contro

BONGIOANNI CALDAIE S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CDA BORGNA ENZO (C.F. 02981060045) e **IMBERTI GIOVANNI** (C.F. **MBRGNN77P18D205E**) quale liquidatore giudiziale della **BONGIOANNI CALDAIE S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO** rappresentati,

assistiti e difesi dal prof. avv. Stefano Ambrosini (codice fiscale: MBRSFN69E02L219R; indirizzo di posta elettronica certificata: *stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org*), con elezione di domicilio presso il suo Studio in Torino, Corso Rodolfo Montevecchio, n. 50, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello (procura che nel deposito telematico viene prodotta con documento scannerizzato per immagine, di cui il prof. avv. Stefano Ambrosini attesta la conformità all'originale); il prof. avv. Stefano Ambrosini dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria *ex art. 136 c.p.c.* e *ex art. 51 D.L. 112/2008* e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata *stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org*, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009),

- APPELLATI -

OGGETTO: privilegio

CONCLUSIONI DELLE PARTI

**BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI
FIORI – CREDITO COOPERATIVO – S.R.L.**

Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino adita, per i motivi esposti nel presente atto di citazione e per gli altri che dovesse ravvisare, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 670/2019, emessa il 27.7.2019 a definizione del giudizio R.G. n. 5455/2015, pubblicata il 21.8.2019 e non notificata, così giudicare:

- accertare e dichiarare – con efficacia di giudicato anche nei confronti del Liquidatore del concordato preventivo Bongioanni Caldaie S.r.l - che il credito per cui è causa, pari ad € 254.488,31, è assistito dal privilegio di cui all'art. 9 D. Lgs. 31.03.1998, n. 123;
- accertare e dichiarare l'obbligo del Liquidatore, Dr. Giovanni Imberti, di attenersi all'accertata natura privilegiata di tale credito e, così, di espletare la funzione a lui demandata dal Tribunale con il decreto di omologa del concordato tenendo conto di tale natura;
- disporre la restituzione da parte della Bongioanni Caldaie S.r.l. in concordato preventivo e/o comunque dalla parte appellata di quanto dovesse essere medio tempore pagato dalla Banca appellante per effetto dell'esecutività della

sentenza n. 670/2019 del Tribunale di Cuneo appellata, oltre interessi;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre rimb. 15% spese generali ed oltre iva e cpa.

BONGIOANNI CALDAIE S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO + 1

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, *contrariis rejectis*,

A) in via pregiudiziale

dichiarare inammissibile, per i motivi di cui in atti, l’appello proposto da Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo – società cooperativa e, per l’effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo (Dott. Gianluigi Biasci) il 27 luglio 2019 (e depositata il 21 agosto 2019) nel giudizio ordinario promosso dalla Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo – società cooperativa (r.g. 5455/2015);

B) in via subordinata, nel merito

nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’impugnazione dovesse essere considerata ammissibile, rigettare, in quanto infondato, per i motivi di cui in atti, l’appello proposto dalla Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo – società cooperativa e, per l’effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo (Dott. Gianluigi Biasci) il 27 luglio 2019 (e depositata il 21 agosto 2019) nel giudizio ordinario promosso dalla Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo – società cooperativa (r.g. 5455/2015);

C) in ogni caso

con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, alla cpa ed all’iva”.

MOTIVI DELLA DECISIONE **IN FATTO**

1. Con atto di citazione in data 21.11.2015 la Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori -Credito Cooperativo- Società Cooperativa conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo la società Bongioanni

Caldaie srl in concordato preventivo e il dott. Imberti Giovanni quale Liquidatore giudiziale di tale concordato per chiedere che si accertasse e dichiarasse – con efficacia di giudicato anche nei confronti del Liquidatore del concordato preventivo – che il suo credito -pari ad euro 254.488,31- era assistito dal privilegio di cui all'art. 9 D.lgs. 31.03.1998, n. 123 con conseguente obbligo del Liquidatore di attenersi all'accertata natura privilegiata di tale credito in sede di esecuzione del concordato.

Allegava parte attrice che quel credito, che si chiedeva fosse accertato essere privilegiato, derivava da un finanziamento, erogato in convenzione con Finpiemonte il 19.12.2008 in favore di Bongioanni Caldaie srl per la somma di euro 491.250,00 a titolo di *“Incentivazioni all'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all'efficienza energetica nonché all'innovazione di prodotto nell'ambito delle tecnologie in campo energetico”* (in aggiunta all'importo di euro 163.750,00 finanziato con mutuo n. 07/21/23551 erogato il 26.1.2009 con provvista appartenente alla Banca -doc. 8).

Il 30.03.2015 Finpiemonte – avendo rilevato che Bongioanni Caldaie S.r.l. aveva provveduto ad effettuare una cessione aziendale in favore della Bongio Srl e dato avvio alla procedura di concordato preventivo – aveva comunicato alla società la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16 del Bando regionale (che prevedeva, appunto, la revoca, *“nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento”* o *“in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi cinque anni dalla conclusione del progetto/investimento”*) e, in ragione di tale revoca, aveva chiesto *“la restituzione della quota di agevolazione erogata con fondi comunitari, maggiorata degli interessi previsti ai sensi della Determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 4 del 25 gennaio 2013, per un importo complessivo pari ad € 254.488,31 ...”* (doc. 18).

2. I convenuti si costituivano resistendo alla domanda; osservavano in particolare che:

- la domanda formulata nei confronti del Liquidatore Giudiziale era inammissibile, non spettando al Giudice Ordinario (ma al giudice delegato attraverso lo strumento dell'art 26 L. Fall.) la cognizione sui poteri e sugli

obblighi del Liquidatore Giudiziale;

- la domanda poteva essere soltanto quella avente ad oggetto l'accertamento della pretesa natura "privilegiata", ai sensi del d.lgs. 123/1998, del credito vantato dalla banca nei confronti della Bongioanni Caldaie s.r.l. in concordato preventivo;

- la domanda non meritava accoglimento in quanto Bongioanni Caldaie, fin dal deposito della domanda di concordato, aveva sostenuto che la parte di finanziamento erogata da Finpiemonte non aveva natura privilegiata ai sensi del d.lgs. 123/1998 non ricorrendone i presupposti, visto che non vi era alcuna norma che lo riconosceva; infatti né la delibera autorizzativa di Finpiemonte, né il contratto di mutuo sottoscritto fra Banca Caraglio e Bongioanni Caldaie s.r.l., né la convenzione fra Finpiemonte e Banca Caraglio richiamavano in alcun modo la disciplina di cui al d.lgs. 123/98.

3. Con **sentenza n. 670/2019 pubblicata il 21.08.2019 il Tribunale di Cuneo** rigettava le domande spiegate da parte attrice, evidenziando in ogni caso l'inammissibilità di quella spiegata nei confronti del Liquidatore Giudiziale Dott. Imberti e condannava parte attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquidava unitariamente e complessivamente nell'importo di euro 17.459,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Cpa ed iva come per legge e le successive occorrente.

4. Con atto di citazione notificato in data 7.02.2020 Banca di Caraglio proponeva appello chiedendo la riforma integrale della sentenza con accoglimento delle domande già formulate in primo grado ed eventuale restituzione di quanto avesse dovuto medio tempore essere dalla stessa versato in esecuzione della pronuncia oggetto di impugnazione.

In data 21.05.2020 si costituivano gli appellati eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito chiedendone il rigetto.

La prima udienza di comparizione del 16.06.2020 si svolgeva mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa emergenziale per la prevenzione della diffusione del Covid-19 come da decreto dell'8.06.2020.

Con ordinanza 1.07.2020 la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.04.2021 che si teneva con trattazione scritta.

Con ordinanza 28.04.2021, la Corte, lette le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti precisavano le rispettive conclusioni, assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 21 giugno 2021 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

IN DIRITTO

La sentenza di primo grado.

Il Tribunale riteneva che il credito oggetto di giudizio non fosse assistito dall'invocato privilegio sulla base di un duplice ordine di ragioni:

- 1) Per un verso, come evidenziato in modo espresso dalla Corte di Cassazione, in caso di contributi in conto interessi su finanziamenti agevolati, il privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 123/1998 in materia di interventi pubblici di sostegno alle imprese è riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche e, quindi, assiste solo lo Stato, non le banche che concretamente abbiano erogato il finanziamento in favore della P.M.I. (Cassazione n. 17111/2015; Cassazione n. 2664/2019 che, richiamando il precedente rappresentato dalla sentenza n. 9926/2018 aveva riconosciuto il privilegio al garante che ha pagato la banca garantita osservando che *se il privilegio afferisse (anche) alla banca, che concede il mutuo nel contesto dell'ordinaria sua attività di impresa, la previsione normativa sarebbe del tutto ingiustificata; per contro, la concessione di garanzia (i.e.: l'impegno negoziale assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l'intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativo del D.Lgs. n. 123 del 1998), le altre forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive"* (pag. 10 sentenza di primo grado);
- 2) Per altro verso, la norma in oggetto nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, subordina tale prelazione alla circostanza che la precedente erogazione, di cui si sollecita la restituzione, sia stata effettuata "ai sensi del presente decreto legislativo", mentre nel caso di specie né la delibera

autorizzativa di Finpiemonte, né il contratto di mutuo sottoscritto tra la Banca e Bongioanni Caldaie srl nè la Convenzione tra Finpiemonte e la Banca contenevano alcuna espressa indicazione del fatto che il finanziamento in parola era erogato “ai sensi del decreto legislativo n. 123/98” (come affermato dalla Cassazione n. 3335/2012); quindi, *l’indicazione del fatto che il finanziamento sia stato erogato “ai sensi del decreto legislativo n. 123/98” non costituisce pertanto una mera clausola di stile, bensì una formalità che, proprio in quanto richiesta espressamente dalla legge, incide direttamente sulla natura sostanziale del medesimo e, per l’effetto, sull’esistenza del privilegio di cui all’art 9 del d.lgs 123/98, essendo la prima elemento costitutivo di quest’ultimo.* (pag. 12 sentenza).

L’appello.

I. Natura privilegiata del credito della Banca azionato

1. Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza per avere affermato che il privilegio può essere riconosciuto soltanto ai crediti restitutori dello Stato.

Osserva che il d.lgs 123/1998 si riferisce espressamente agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concessi da amministrazioni pubbliche anche attraverso soggetti terzi. Nel caso di specie era provato documentalmente che una “pubblica amministrazione”, ossia la Regione Piemonte, aveva operato un “*intervento di sostegno pubblico*” [un finanziamento a Bongioanni Caldaie S.r.l. di euro 491.250,00 tratti da fondi regionali (“*fondi POR/FESR*”)] “*per lo sviluppo delle attività produttive*” e ciò “*attraverso soggetti terzi*” (Finpiemonte in convenzione Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo).

L’appellante evidenzia di avere agito per il riconoscimento del privilegio con riferimento a somme non proprie, ossia erogate con propri capitali, ma tratte da fondi regionali e il credito restitutorio non era quindi azionato dalla Banca in proprio ma per la Regione Piemonte.

1.1. Osserva poi l’appellante che la spettanza del privilegio non deriva dal richiamo espresso e formale del d.lgs. 123/1998 nei documenti contrattuali *inter partes*, ma dalla caratteristica del finanziamento, ovvero sia dalla sussistenza del nesso causale fra finanziamento pubblico e attività produttiva del

beneficiario, sottolineando che sarebbe irragionevole che il rango -privilegiato o no- di un credito pubblico fosse rimesso alla volontà e disponibilità dei contraenti che si gioverebbero del privilegio semplicemente facendo menzione della norma di legge nel contratto di mutuo.

Secondo l'appellante ciò che rileva è la caratteristica sostanziale del finanziamento, vale a dire che si tratti di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive già in atto, a prescindere dalla circostanza che la norma sia o meno esplicitamente richiamata.

Ribadisce che il finanziamento di euro 491.250,00 era stato erogato con denaro pubblico (*“fondi POR/FESR”* in dotazione della Regione Piemonte) – attraverso Finpiemonte in convenzione con Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo – finalizzato alla creazione di una nuova linea produttiva volta alla realizzazione di pannelli solari, rientrando come tale nel concetto espresso dall'art. 1 del citato decreto legislativo, evidenziando peraltro che tale circostanza era ben nota alla Bongioanni Caldaie S.r.l. che, nella domanda di concessione dell'agevolazione, aveva dichiarato di *essere a conoscenza dei contenuti e delle prescrizioni contenute nel bando e della normativa di riferimento e di accettarle incondizionatamente ed integralmente ...*”; peraltro, il bando, nel disciplinare negli articoli 16 e 17 le ipotesi di revoca dell'agevolazione, specificava che *“qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, la Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni”*

Precisa infine –per anticipare l'eccezione difensiva di appellati- che la denominazione del contratto di finanziamento di euro 491.250,00 come *“Contratto di mutuo chirografario”* non è rilevante, trattandosi di errore di qualificazione da parte della Banca (che aveva provveduto a rettificare con le comunicazioni del 19.04.2015 e del 29.04.2015).

2. Parte appellata, a sostegno della correttezza della sentenza impugnata, osserva: -che l'esclusione del riconoscimento del privilegio al credito di BCC Caraglio dipende dal fatto che non vi è alcuna norma che nel caso concreto lo riconosca; -che né il contratto, né la convenzione tra

Finpiemonte e BCC Caraglio, né la delibera autorizzativa di Finpiemonte fanno cenno alla disciplina in oggetto; -che il richiamo contenuto nel Bando è limitato alle modalità di recupero del credito restitutorio; -che il privilegio è riconosciuto soli ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazione pubbliche e non ai crediti di altri soggetti che abbiano erogato finanziamenti in favore delle P.M.I. (Cassazione n. 17111/2015).

3. Il motivo è fondato.

3.1. L'art. 9 ("Revoca dei benefici e sanzioni") del d.lgs. 31.03.1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") prevede che: *1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito. 3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4. 4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme*

oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. 6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2.

Il Decreto, a mente del suo art. 1, *“individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi”*.

È dunque una normativa che detta una disciplina generale destinata ad applicarsi a tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati; ha carattere generale e costituisce una disciplina quadro destinata a regolare tutti gli interventi che rientrano nell'oggetto del Decreto Legislativo come indicato nell'art. 1; ne consegue che, laddove prevede che il credito restitutorio in caso di revoca sia sorretto da privilegio speciale, non attribuisce tale prelazione in particolare al credito restitutorio relativo ad uno specifico finanziamento o incentivo o agevolazione, ma stabilisce che il credito per la restituzione dei fondi pubblici a seguito di revoca è privilegiato laddove, appunto, l'agevolazione rientri nella definizione di cui all'art. 1 e quindi sia disciplinata da detta normativa.

3.2. Nel caso di specie è documentale -che la Regione Piemonte aveva indetto il Bando per “Incentivazioni all'insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, all'efficienza energetica nonché all'innovazione di prodotto nell'ambito delle tecnologie in campo energetico”; -che ai sensi dell'art. 6 del Bando le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione, revoca dell'agevolazione erano affidate a Finpiemonte spa; -che le agevolazioni erano concesse tramite un finanziamento agevolato fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, di cui il 75% con fondi regionali a tasso zero e il residuo 25% con fondi bancari alle migliori condizioni di mercato e tramite un contributo a fondo perduto (art. 8 del Bando); -che la misura era cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale e il primo stanziamento disponibile (fondi POR/FESR) era pari a euro 40 milioni; -che nel caso di revoca dell'agevolazione (per le fattispecie di cui all'art. 16 del

Bando) l'impresa beneficiaria avrebbe dovuto restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla BCE vigente alla data dell'erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti dall'amministrazione regionale o da Finpiemonte per il recupero delle somme erogate e revocate; -che decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, in caso di mancata restituzione di quanto dovuto, Finpiemonte spa avrebbe provveduto *a trasmettere alla Regione Piemonte la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni* (art. 17 ultimo paragrafo).

In forza di apposita Convenzione, la Banca di Caraglio si dichiarava disponibile ad esaminare le richieste di finanziamento secondo le finalità esposte nel Bando del 2008 da effettuarsi con mezzi propri, in concorso con fondi pubblici, e a gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le sarebbero state trasferite per la concessione del finanziamento; la Convenzione prevedeva anche che Finpiemonte si sarebbe avvalsa di una Banca Tesoriera presso la quale depositare i fondi pubblici da utilizzare per l'erogazione dei finanziamenti e presso la quale la Banca convenzionata avrebbe dovuto versare le rate di rimborso pagate dalle imprese beneficiarie; infine, era previsto che in caso di inadempienza da parte dell'impresa finanziata agli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e imposti dal Comitato Tecnico, Finpiemonte potesse chiedere alla Banca convenzionata di revocare il finanziamento concesso con fondi pubblici, senza che tale revoca si estendesse automaticamente al finanziamento erogato con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca convenzionata stessa.

Bongioanni Caldaie srl presentava domanda di agevolazione per lo sviluppo aziendale nel settore delle fonti rinnovabili del solare termico, descrivendo la proposta progettuale come diretta allo sviluppo di una linea produttiva volta alla realizzazione dei pannelli solari, complementare quindi all'attività imprenditoriale già svolta da oltre cento anni nel settore della produzione di caldaie.

La richiesta di agevolazione presentata dalla Bongioanni Caldaie srl veniva

accolta ed era, quindi, concessa un'agevolazione così composta:
*finanziamento agevolato pari a euro 655.000,00 di cui euro 491.250,00 erogati con fondi pubblici a tasso zero; *contributo a fondo perduto pari a euro 23.625,00.

Venivano quindi stipulati due contratti di mutuo: uno per euro 491.250,00 a tasso zero (con fondi pubblici) e l'altro per i residui 163.750,00 al tasso annuo pari al 4,184% determinato e indicizzato all'Euribor tre mesi/360 maggiorato di 0,80 punti (con fondi privati della Banca erogante).

In data 30.03.2015 Finpiemonte inviava via Pec comunicazione alla società con il seguente oggetto: "Revoca totale- Restituzione agevolazioni fruite-Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs n. 123/1998 POR FESR 2007/2013-ASSE II- ATTIVITA' II.1.2- Energia Misura 2. Codice domanda: 112_18"; nella comunicazione, premesso lo svolgimento della procedura di concessione degli incentivi fino alla erogazione del saldo in data 23.01.2013 e ritenuta la sussistenza di una causa di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16 punto 4 e punto 11 del Bando, visto il *dettato dell'art. 21 octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, visto l'art. 9 comma 5 D.Lgs n. 123/98*, Finpiemonte disponeva la revoca totale delle agevolazioni concesse chiedendo la restituzione della quota di agevolazione erogata con fondi comunitari, maggiorata degli interessi per un importo complessivo pari a euro 254.488,31 e preannunciava che, vista l'apertura della procedura di concordato preventivo, Finpiemonte, *anche per il tramite della Banca cofinanziatrice e convenzionata (Banca BCC Caraglio)* avrebbe fatto valere le proprie ragioni secondo termini e modalità di rito.

3.3. La premessa si è imposta per chiarire che il credito restitutorio per il quale la Banca di Caraglio chiede sia riconosciuto il privilegio non attiene al finanziamento di euro 163.750,00 erogato con fondi privati (bancari), ma "al finanziamento di euro 491.250,00 erogato con fondi pubblici dalla Regione Piemonte (che aveva indetto il Bando) tramite Finpiemonte spa e tramite Banca di Caraglio come istituto bancario convenzionato con Finpiemonte spa. Tale constatazione rende non congrui i richiami giurisprudenziali compiuti dal primo giudice, laddove non vi è dubbio che del privilegio invocato non intenda giovare la Banca per il finanziamento erogato con fondi propri, ma in qualità di convenzionata con Finpiemonte spa per la gestione dei

finanziamenti agevolati erogati con fondi pubblici.

Pertanto, il credito restitutorio fatto valere dalla Bcc Caraglio non è affatto estraneo alla *ratio* dell'art. 9 D. Lgs 123/98 che è quella di *realizzare l'interesse pubblicistico al reimpiego di quelle stesse risorse già messe a disposizione delle imprese per scopi frustrati dall'inadempienza delle medesime agli obblighi assunti* (Cass. 21841/2017; Cass., 02/03/2012, n. 3335, nel senso che il presupposto unico del diritto dello Stato alle restituzioni, garantito dal privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 è che si tratti di interventi di sostegno pubblico alle imprese, erogati in forza del medesimo decreto legislativo). (vedi Cassazione n. 9926/18 richiamata in sentenza).

Gli stessi principi vengono espressi dalla sentenza n. 2664/2019 ugualmente richiamata in sentenza (ma non correttamente letta) nella quale, ponendosi la questione se il privilegio coprisse anche il credito del garante, si osserva che: *Ora, con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, che qui viene in peculiare rilievo, non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste. In tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di "revoca" e "restituzione" previsto dalla norma dell'art. 9, infatti, si tratta comunque di assorbire, di "recuperare" il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello "sviluppo delle attività produttive" (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 ("le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2"); l'importanza di questa disposizione si trova segnalata dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr., oltre alla già citata Cass., n. 17111/2015, Cass., 20 aprile 2018, n. 9926). 11.7.- Secondo il principio espresso dalla norma dell'art. 2745 c.c., infatti, il privilegio trova comunque fonte nella legge, in ragione della peculiare "causa" che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l'ordinamento assume - in conformità ai valori espressi dalla Costituzione - una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela e protezione. Nel caso concreto, fonte del privilegio è la norma dell'art. 9, comma 5. Che lo riconosce appunto in ragione del sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive, consegnandolo al garante, che ha pagato la banca garantita, in ragione del credito che questi vanta verso il debitore principale, in quanto destinatario finale del depauperamento patrimoniale connesso all'estinzione della relativa obbligazione [...] Com'è evidente, se il privilegio afferisse*

(anche) alla banca, che concede il mutuo nel contesto dell'ordinaria sua attività di impresa, la previsione normativa sarebbe del tutto ingiustificata; per contro, la concessione di garanzia (i.e.: l'impegno negoziale assunto nei diretti confronti del creditore) ha propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico: sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l'intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativo del D.Lgs. n. 123 del 1998), le altre forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive.

Quindi, la contrapposizione tra credito “dello Stato” (coperto dal privilegio) e credito “della Banca erogatrice” (chirografario) è al contempo pacifico e irrilevante nel caso di specie, in cui BCC Caraglio agisce in relazione al credito restitutorio di Finpiemonte connesso alla revoca del finanziamento agevolato erogato pacificamente con fondi pubblici e non con fondi privati della Banca stessa.

3.4. Anche l'individuazione del presupposto formale della indicazione che il finanziamento è erogato “ai sensi del D. Lgs 123/98” appare non corretta.

È pur vero che il comma 5 dell'art. 9 ricollega il privilegio al credito per le restituzioni nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo disponendone il recupero a mezzo di *iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni*, ma tale precisazione non introduce un requisito formale -indicazione della circostanza che l'agevolazione viene concessa “ai sensi del D.lgs 123/1998”- in difetto del quale il credito è chirografario, ma subordina la natura privilegiata del credito restitutorio alla circostanza sostanziale che il finanziamento a monte rientrasse nella categoria degli incentivi di sostegno pubblico alle attività produttive e quindi fosse disciplinato dal citato Decreto, perché solo su tale presupposto -di sostanza e non di forma- il privilegio e il recupero tramite ruolo realizzano la finalità di ripristino delle risorse pubbliche messe a disposizione per gli interventi.

Peraltro, se fosse necessario e sufficiente che nel contratto di finanziamento le parti (impresa e istituto bancario) facessero espresso riferimento al citato Decreto Legislativo per attivare il meccanismo di cui all'art. 9 comma 5 per la riscossione del credito restitutorio, verrebbe rimessa alle parti private la facoltà

di attribuire arbitrariamente la natura privilegiata piuttosto che chirografaria al credito a prescindere dalla sua fonte.

Né risulta corretto ritenere che il credito restitutorio di BCC Caraglio sia chirografario perché il finanziamento revocato non è stato erogato con fondi "statali" e quindi esulerebbe dalla disciplina di cui al D. Lgs 123/1998.

Detta normativa, per espressa previsione di cui all'art. 1, si applica agli *interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.*

La stessa giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione sez. 6-1 ord. n. 28892 del 17.12.2020) ha ritenuto che il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, l. n. 123 del 1998 va estensivamente riferito a tutti i crediti derivante da interventi pubblici rientranti nell'alveo della previsione, compresi quelli concessi dalle Regioni osservando che tale privilegio deve essere interpretato estensivamente (secondo l'insegnamento di Cass. Sez. U n. 11930-10), in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (v. Cass. n. 6508-20, Cass. n. 9926-18), tanto che è stato ritenuto coprire anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass. n. 6508-20).

Osserva la Cassazione che la norma in oggetto per sua stessa formulazione letterale, si applica a qualunque credito derivante da interventi pubblici rientranti nell'alveo della previsione generale e quindi, tenuto conto dell'ampiezza di formulazione, anche ai crediti regionali che erano stati insinuati al passivo del fallimento, laddove l'art. 9, in caso di revoca del finanziamento, subordina espressamente il riconoscimento della posizione privilegiata alla sola circostanza che la precedente erogazione, di cui si sollecita la restituzione, sia stata effettuata "ai sensi del presente D.Lgs.", così da rientrare tra gli "interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi".

Una volta accertato che il finanziamento sia accordato da una amministrazione pubblica per le finalità di cui al citato D.Lgs, non vi è alcuna necessità, ai fini del privilegio, né che negli atti del finanziamento (a partire dal Bando e fino al contratto di mutuo) venga espressamente richiamata la normativa statale rispetto al credito restitutorio, né che la legge statale prevedesse esplicitamente l'applicabilità della disciplina sui privilegi al recupero di quel determinato credito (regionale, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione), atteso che la "causa" - espressamente richiesta dall'art. 2745 cod. civ. per accordare un privilegio - ex art. 9, comma 5 trova la sua ratio nel "sostegno pubblico" che viene dato alle attività produttive (vedi punto 4.5 motivazione sentenza Cassazione n. 8882 del 13.05.2020).

Peraltro, va aggiunto che nel caso di specie il Bando della Regione Piemonte, nell'individuare le cause e i motivi della revoca dell'incentivo, riproduceva sostanzialmente l'art. 9 del D.Lgs 123/1998 e ne faceva altresì espresso riferimento proprio nell'art. 17 relativo al procedimento di revoca.

È irrilevante che il Bando richiamasse espressamente l'art. 9 comma 5 del citato D.Lgs con riferimento alla (sola) riscossione tramite iscrizione a ruolo, essendo significativo che l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti, degli interessi e delle eventuali sanzioni conseguenti alla revoca dell'agevolazione fosse giustificata normativamente con il rinvio al D.Lgs 123/1998 sugli interventi di sostegno pubblico alle imprese; così come è significativo che, coerentemente con tale premessa, nella comunicazione di revoca del finanziamento Finpiemonte spa abbia espressamente richiamato tale norma invocando il privilegio speciale ivi disciplinato ("Oggetto: *Revoca totale-Restituzione agevolazioni fruite- Privilegio ex art. 9 comma 5 D.Lgs n. 123/1998 POR FESR 2007/2013- ASSE II- ATTIVITA' II.1.2- Energia Misura 2. Codice domanda: 112_18*).

Superata l'argomentazione secondo cui il mancato riferimento al D.Lgs 123/1998 impedirebbe in sé di qualificare come privilegiato il credito restitutorio conseguente alla revoca del finanziamento, risulta evidente che l'agevolazione ricevuta da Bongioanni Caldaie srl a seguito dell'accesso alle misure di cui al Bando regionale in oggetto rientra, sotto il profilo sostanziale, tra gli "interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di

seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi", né parte appellata ha addotto in primo grado o allega in appello profili o elementi che escludano che il finanziamento (con fondi pubblici) erogato da Finpiemonte a Bongioanni Caldaie srl tramite la BCC Caraglio fosse finalizzato allo sviluppo dell'attività produttiva in atto della società che intendeva sviluppare la sua attività produttiva realizzando una nuova linea produttiva destinata alla realizzazione di pannelli solari e fotovoltaici in modo da integrare l'offerta commerciale nel settore del riscaldamento.

4. Nel costituirsi in giudizio in grado di appello la società e il liquidatore giudiziale contestano l'applicabilità dell'art. 9 comma 5 D.Lgs 123/1998 anche sotto un altro profilo, mai prima peraltro prospettato; rilevano infatti che la revoca del finanziamento era stata comunicata il 30.03.2015, dopo che -il 19.08.2014- Bongioanni Caldaie srl aveva depositato avanti al Tribunale di Cuneo ricorso per concordato preventivo in bianco; assumono quindi che la revoca non era opponibile alla società ed era anche del tutto superflua perché con la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese le rate del finanziamento erano da intendersi tutte scadute ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l. fall.; quindi, il credito azionato da BCC Caraglio deriverebbe dal mancato pagamento delle rate di finanziamento (ancorché per fatto che non sarebbe imputabile alla debitrice) e non dalla revoca delle agevolazioni e del finanziamento, revoca che sarebbe stata quindi disposta al solo fine di "tentare di far surrettiziamente ottenere alla Banca il riconoscimento del privilegio in oggetto".

4.1. La circostanza che il credito restitutorio azionato da BCC Caraglio derivasse dalla revoca del finanziamento e che la revoca fosse stata adottata legittimamente da Finpiemonte spa nelle ipotesi di cui all'art. 16 del Bando e fosse opponibile alla società in concordato preventivo non è mai stata contestata dalle parti convenute/appellate, che hanno sempre piuttosto negato la natura privilegiata di tale credito, ma non la sua esistenza e consistenza.

Il tema, quindi, va esaminato nei limiti in cui assume i connotati di argomentazione giuridica di contrasto all'applicabilità dell'art. 9 comma 5 D.Lgs 123/98 sotto il profilo dell'estraneità della fattispecie concreta all'ipotesi di revoca ivi disciplinata.

4.2. Tale impostazione difensiva, sebbene suggestiva, è infondata.

La revoca del finanziamento è stata adottata da Finpiemonte perché la società: (i) aveva ceduto in locazione i beni oggetto di finanziamento alla società La Bongio srl in data 31.07.2014 e quindi prima del decorso di 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento -ipotesi di revoca di cui all'art. 16 punto 4 del Bando-; (ii) era stata assoggettata a procedura concorsuale prima della decorrenza di 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento -ipotesi di revoca di cui all'art. 16 punto 11 del Bando; (iii) era morosa nel pagamento delle rate di finanziamento scadute in data 30.09.2014 -ipotesi di revoca di cui all'art. 16 punto 7 del Bando.

Il primo presupposto si era verificato prima che la società accedesse al concordato preventivo con ricorso prenotativo ed era già di per sé sufficiente a determinare di revoca del finanziamento.

Il provvedimento di revoca, regolarmente comunicato all'interessata, non veniva impugnato e non risulta neppure che la società abbia presentato memorie difensive come previsto dall'art. 17 del Bando.

Ciò considerato in fatto, in diritto -come ricorda parte appellante- la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare: (i) che la revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, non importa alcuna valutazione discrezionale, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, senza che l'atto di revoca possieda alcuna valenza costitutiva (vedi Cassazione n. 2664 del 30.01.2019; n. 2457 del 4.02.2020) e che conseguentemente la revoca del contributo resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell'impresa beneficiaria (cfr., su questi punti. Cass. SS.UU, 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., 3 luglio 2015. n. 13763; 20 Cass., 12 maggio 2017, n. 11928; Cass., 31 maggio 2017, n. 13751; Cass., 26 febbraio 2018, n. 4510; Cass., 23 maggio 2018. n. 12853); (ii) che, visto che la figura del privilegio riceve giustificazione nella "causa del credito" che va ad assistere (art. 2745 c.c.), nella materia in discorso la stessa non può che trovare la propria radice prima nella concessione dell'intervento pubblico (erogazione di credito o altra forma di intervento), quale misura appunto di "sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive" (D.Lgs. n. 123 del

1998, art. 1), e così assistere il rapporto via via che questo viene a svolgersi e a essere eseguito, fin tanto che vi si innestino delle vicende che comportino il venire meno del relativo beneficio; (iii) che quindi la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di irrogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio (vedi Cassazione sez. 1 n. 2664 del 30.01.2019; n. 8882 del 13.05.2020)

Come riassuntivamente esposto da ultimo nella sentenza della Cassazione n. 23137 del 22.10.2020, gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozio privatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di tratto pubblicistico. La deviazione dello scopo, così come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato. Pure la patologia inerente alla fase di carattere negoziale, come concernente la gestione del rapporto insorto per effetto della concessione, può dunque incidere su quest'ultima, comportando la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato. Tale ricostruzione si regge e giustifica - si è anche precisato - con le finalità proprie dei finanziamenti in discorso e con le necessarie garanzie che lo Stato introduce per la tutela delle proprie ragioni di credito.

Ne consegue che risulta in ogni caso non necessaria la sussistenza di una revoca c.d. amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998. Questa garanzia accede, per l'appunto, al credito che scende dal negozio di diritto privato innestatosi sulla base del procedimento di individuazione e riconoscimento del contraente destinatario del beneficio pubblico. Nella prospettiva così adottata, nessun dubbio può porsi in relazione alla idoneità ad integrare gli estremi della «revoca» prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 della dichiarazione di

risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456, comma 2, cod. civ., come pure della diffida di cui 1454 cod. civ. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore da beneficio del termine, emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. L'Amministrazione si limita, in realtà, ad «accertare il venir meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge», senza che l'atto di revoca abbia a possedere una qualche valenza costitutiva. Di conseguenza, la revoca «resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell'impresa» beneficiaria.

In tale quadro normativo e interpretativo, nessun rilievo ha che la revoca sia stata comunicata dopo l'accesso di Bongioanni Caldaie srl al concordato preventivo sia perché la stessa è conseguita non (solo e non tanto) all'inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate di finanziamento scadute dopo la presentazione del ricorso quanto piuttosto alle situazioni di cui ai punti 4 e 11 dell'art. 16 della convenzione (cessione dei beni finanziati e accesso a procedure concorsuali prima dei 5 anni dalla conclusione del progetto), sia perché la revoca non ha efficacia costitutiva, ma ricognitiva del venir meno della causa del finanziamento agevolato (sicché non ha senso discettare sulla sua opponibilità o meno alla procedura), sia infine perché il privilegio assiste il credito restitutorio anche in difetto di formale provvedimento di revoca.

II. Legittimità della *vocatio* del Liquidatore

1. Parte appellante precisa che la Banca non ha mai chiesto al Tribunale adito di ordinare alcunché al Liquidatore: ha semplicemente chiesto di accertare e dichiarare – con efficacia di giudicato anche nei confronti del Liquidatore – la natura privilegiata del credito in questione e che il Liquidatore sia tenuto a conformarsi, nell'espletamento delle sue funzioni liquidatorie, all'accertanda natura privilegiata del credito *de quo*. Ciò perché l'accertamento della natura del credito richiesto con la presente azione viene ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato.

A sostegno della propria censura, l'appellante cita la sentenza della Cassazione sez. L n. 10250 del 26.07.2001 secondo cui *In caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna*

o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario. Ne consegue che, qualora la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni nella quale si provveda alla nomina del liquidatore giudiziale intervenga dopo che l'imprenditore sia stato convenuto in giudizio da un creditore con domanda di condanna, è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore, onde evitare che la sentenza "inutiliter data"; tale adempimento non è tuttavia necessario nella particolare ipotesi in cui la sentenza di omologazione nomini liquidatore dei beni non un nuovo soggetto, ma il medesimo imprenditore già convenuto in giudizio.

2. Replica parte appellata che il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta (citando Cassazione sez. L. ord. n. 23520 del 20.09.2019 e giurisprudenza di merito).

3. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che in caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporre viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (Cassazione sez. 2 sentenza n. 33422 del 17.12.2019); quindi, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè

influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura (Cassazione sez. 5 sentenza n. 18823 del 28.07.2017). Il Liquidatore non è contraddittore del credito che agisca per l'accertamento di un credito o della sua natura oppure per la condanna dell'impresa al suo pagamento, né gli si può ordinare alcunché, laddove il rispetto da parte sua nelle operazioni di liquidazione dell'accertamento compiuto dal Giudice sulla natura privilegiata del credito di BCC Caraglio è conseguenza che non deriva in sé dalla sua partecipazione al relativo giudizio (nel senso che tale natura egli potrebbe disconoscere per il fatto di non avere partecipato al relativo giudizio) ma dalla sussistenza stessa dell'accertamento che, quando definitivo, farà stato nei confronti della società e della procedura concordataria.

Peraltro, la questione sulla legittimazione passiva del Liquidatore Giudiziario dott. Imberti in relazione alle domande formulate dall'appellante non ha rilevanza processuale, atteso che l'azione e la domanda sono state correttamente rivolte in primo luogo nei confronti della società in concordato preventivo in persona del suo legale rappresentante; la stessa incide soltanto sul regolamento delle spese legali, laddove al Liquidatore non può ascriversi alcuna soccombenza rispetto alle domande che non lo vedono come contraddittore sostanziale, ma come spettatore per espressa intenzione e volontà di parte attrice/appellante.

Va dunque riformata la sentenza di primo grado con accertamento del privilegio invocato; quanto alla domanda di parte appellante di disporre la restituzione da parte della Bongioanni Caldaie S.r.l. in concordato preventivo e/o comunque dalla parte appellata di quanto dovesse essere medio tempore pagato dalla Banca appellante per effetto dell'esecutività della sentenza n. 670/2019 del Tribunale di Cuneo appellata, oltre interessi, non risulta allegato e documentato alcun pagamento intervenuto prima della presente decisione.

Spese

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,

deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (vedi Cassazione civile sez. 3 ord. n. 9064 del 12.04.2018; sez. 1, ord n. 21139 del 2.10.2020)

Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza quanto al contraddittore Bongioanni Caldaie srl in concordato preventivo mentre vengono compensate tra parte attrice/appellante e il dott. Imberti Giovanni.

Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (euro 254.488,31), dell'attività difensiva svolta nei due gradi e della media complessità delle questioni trattate, le spese poste a carico della società soccombente si liquidano nel seguente modo:

-per il primo grado: euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisoria, per complessivi euro 13.430,00;

-per il secondo grado: euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva ed euro 4.860,00 per la fase decisoria, per complessivi euro 9.515,00 per compenso oltre euro 1.821,00 per CU, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. 214/20 R.G. promossa da Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo- Società Cooperativa nei confronti di Bongioanni Caldaie srl in concordato preventivo e di Imberti Giovanni quale Liquidatore Giudiziale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiete, così decide:

- 1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 670/2019 pubblicata il 21.08.2019 del Tribunale di Cuneo, accerta e dichiara che il credito di Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori -

Credito Cooperativo- Società Cooperativa nei confronti di Bongioanni Caldaie srl in concordato preventivo per cui è causa, pari a euro 254.488,31, è assistito dal privilegio di cui all'art. 9 comma 5 D. Lgs. 31.03.1998, n. 123;

- 2) Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi tra la Banca di Caraglio e Imberti Giovanni in qualità;
- 3) Condanna Bongioanni Caldaie srl in concordato preventivo al rimborso, in favore di Banca di Caraglio, delle spese di lite dei due gradi che liquida in euro 13.430,00 per compensi per il primo grado e in euro 9.515,00 per compenso ed euro 1.821,00 per esborsi per il secondo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 23/07/2021

Il Consigliere estensore
dott. Roberta Bonaudi

Il Presidente
dott. Emanuela Germano Cortese